

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### “Professori di fisica in pensione dell'Università e del Politecnico di Bari”

#### **Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione culturale “**Professori di fisica in pensione dell'Università e del Politecnico di Bari**”, in sigla A.DI.FI. (Associazione per la divulgazione della fisica). L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, aconfessionale ed apartitica, regolamentata a norma del Capo III del Titolo II del Libro I del Codice Civile, artt. 36, 37 e 38 nonché dal presente Statuto e si configura come associazione privata, che svolge funzioni di interesse pubblico. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari, via Amendola 173, 70126 Bari.

#### **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione ha lo scopo di diffondere le conoscenze scientifiche e tecniche relative alle scienze fisiche quali componenti fondamentali della formazione culturale e professionale del cittadino, in particolare delle giovani generazioni, in modo da promuovere una diffusa consapevolezza dell'importanza della scienza nello sviluppo armonico della società.

L'Associazione si configura come un riferimento per il territorio, nell'ambito delle scienze fisiche, accanto alle istituzioni universitarie e agli enti di ricerca.

#### **Art. 3 - Attività**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti sia propri sia in collaborazione con altri Enti e Organizzazioni.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. organizzare incontri, mostre, corsi di formazione e aggiornamento sui temi delle scienze fisiche e tecnologiche e della storia della fisica;
2. fornire supporto scientifico per progetti di formazione e di diffusione della cultura delle scienze fisiche e tecnologiche e della storia della fisica;
3. collaborare con le Università e le altre istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico d'interesse storico;
4. collaborare con le testate giornalistiche per la diffusione dell'informazione riguardante le attività di ricerca in fisica, con particolare riferimento a quelle svolte a livello regionale.

#### **Art. 4 - Soci**

L'Associazione è costituita da professori e ricercatori universitari di fisica in pensione dell'Università e Politecnico di Bari che richiedono di aderire ad essa. Previo parere favorevole del consiglio direttivo (art.12 e seguenti), possono aderire all'Associazione ricercatori delle sezioni locali degli enti di ricerca e professori universitari e ricercatori in pensione dell'Università e Politecnico di Bari di altre discipline, che abbiano svolto attività attinenti le scienze e le tecnologie fisiche. Possono, altresì, fare richiesta di adesione professori in pensione di fisica o che abbiano svolto attività inerente la fisica, di altre università che siano stati, in passato, dipendenti dell'Università di Bari.

Tutti i soci devono condividere le finalità e le norme stabilite dal presente Statuto.

#### **Art. 5 - Ammissione**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo.

Dietro semplice dichiarazione di adesione, sono Soci i professori e ricercatori in pensione del Dipartimento Interateneo di fisica dell'Università e Politecnico di Bari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto nell'art. 10 del presente Statuto.

#### **Art. 6 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente

#### **Art. 7 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci con diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dietro delega scritta. E' ammessa una sola delega per ogni Socio. L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce ogni dodici mesi ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con un numero almeno pari ad un terzo dei Soci. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne i casi elencati al successivo art. 11.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente per urgenti motivi o qualora almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci e delibera con il quorum specificato nell'art. 11 del presente Statuto.

#### **Art. 8 - Assemblea dei Soci: modalità di riunione**

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Presidente, o da un suo delegato, a mezzo posta elettronica. Nella convocazione deve essere chiaramente indicato l'Ordine del Giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato. Il Segretario della seduta è nominato dal Presidente della seduta. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

#### **Art. 9 - Obblighi dei Soci**

I Soci sono obbligati alla piena osservanza dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati a versare il contributo sociale annuale nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ed esercitano il diritto di voto nelle Assemblee.

#### **Art. 10 - Recesso e decadenza**

Il Socio può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'anno in corso purchè la comunicazione pervenga almeno un mese prima. Il Socio, all'atto del recesso, non ha diritto al rimborso della quota sociale.

Il Socio decade:

- a) per mancato pagamento di almeno due quote annuali;
- b) per inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi sociali;
- c) per comportamento contrario allo spirito istituzionale dell'Associazione o per violazione delle norme di civile convivenza.

L'accertamento delle suddette circostanze è demandato, direttamente o su segnalazione di uno o più Soci, al Consiglio Direttivo, senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.

Il Socio recedente o decaduto non ha alcun diritto su eventuali beni dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Esercizio finanziario.**

L'esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio di Previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo dell'anno seguente il rendiconto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

#### **Art. 12 - Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea, a maggioranza dei presenti:

- a) approva il bilancio preventivo e il Piano Annuale delle Attività;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) elegge il Presidente dell'Associazione;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- e) delibera eventuali convenzioni con altri Enti.

Col voto favorevole dei due terzi dei presenti:

- f) delibera eventuali regolamenti e relative modifiche proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera le modifiche dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la sua eventuale confluenza in una Associazione più ampia e con analoghe finalità.

Le delibere delle Assemblee saranno raccolte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro soci eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario.

#### **Art. 14 - Nomina e durata del Consiglio Direttivo**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci dell'Associazione. Non vi è limite al numero di rielezioni dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, durante il suo mandato, un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalle funzioni per un qualsiasi motivo, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci entro 90 giorni per la nomina del nuovo membro.

#### **Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo attua ogni iniziativa, nel rispetto degli scopi statutari, approvata dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può decidere di cambiare la sede dell'Associazione o di istituirne altre. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote dovute dai Soci all'atto dell'adesione all'Associazione o per il rinnovo annuale e delibera la loro decadenza. Esso potrà comunque stabilire di sospendere per l'annualità di competenza e per fondati motivi, la riscossione delle quote sociali, previa ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo formula un Regolamento, che sarà successivamente approvato dall'Assemblea, per rendicontare le eventuali entrate e uscite. In tal caso, esso redige annualmente il bilancio preventivo e quello comprendente il rendiconto economico e finanziario delle attività dell'Associazione e lo stato patrimoniale.

#### **Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione cui perviene il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 17 - Presidente: status e funzioni**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza in giudizio e la firma dell'Associazione in tutte le questioni che riguardano l'Associazione stessa, per le quali può concedere delega ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno espletate da un suo delegato. Il Presidente dura in carica tre anni.

#### **Art. 18 – Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato e da enti pubblici o privati;
- c) finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi;
- d) remunerazione e compensi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
- e) ogni privata oblazione destinata ad incrementare il patrimonio;
- f) proventi derivanti da corsi, seminari, attività di formazione didattica e professionale;
- g) qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con il presente Statuto.

#### **Art. 19 - Rimborso spese**

La copertura delle spese ed eventuali compensi per attività inerenti gli scopi dell'Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Distribuzione degli utili e compensi dei Soci**

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo quanto imposto dalla legge. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico, su delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Devoluzione dell'attivo**

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando e votando a maggioranza, ad uno o più Enti con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i Soci dell'Associazione disciolta.

#### **Art. 22 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile, nonché al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460. Eventuali modifiche imposte da organi istituzionali saranno accolte dal Consiglio Direttivo, adeguando lo Statuto, e portate, per la ratifica, alla prima assemblea utile.

#### **Art. 23 - Norme transitorie**

I soci fondatori nominano il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione che resteranno in carica un anno. Per i trienni successivi si procede in base all'art. 12. Il primo bilancio preventivo sarà approvato dalla prima assemblea dei soci.